

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

del 3 marzo 1997 (Stato 1° giugno 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 22a capoverso 3 della legge del 25 giugno 1982¹ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e l'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPP),

ordina:

Art. 1 Persone assicurate

¹ Sono assicurati obbligatoriamente per i rischi morte e invalidità i disoccupati che:

- a. soddisfano i presupposti del diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell'articolo 8 LADI o ricevono indennità conformemente all'articolo 29 LADI; e
- b. percepiscono un salario giornaliero coordinato secondo gli articoli 4 o 5.

² Non sono assicurate le persone che sono già assicurate secondo l'articolo 47 capoverso 1 LPP almeno nella stessa misura in cui lo sarebbero conformemente alla presente ordinanza.

Art. 2 Copertura assicurativa

¹ L'assicurazione comincia al termine dei periodi di attesa secondo l'articolo 18 LADI.³

² Le persone per le quali il diritto all'indennità è sospeso sono assicurate (art. 30 LADI).

Art. 3 Principi per determinare il salario coordinato

¹ Gli importi limite secondo gli articoli 2, 7 e 8 LPP sono divisi per 260,4 (importi limite giornalieri). Per le persone parzialmente invalide ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959⁴ sull'assicurazione per l'invalità, gli importi limite fissati negli articoli 2, 7 e 8 capoverso 1 LPP sono ridotti come segue:

RU 1997 1101

¹ RS 837.0

² RS 831.40

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 feb. 2006, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 739).

⁴ RS 831.20

Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera	Riduzione degli importi limite
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$. ⁵

² I salari provenienti da guadagni intermedi (art. 24 LADI) e da un'occupazione a tempo parziale (art. 10 cpv. 2 lett. b LADI) percepiti durante un periodo di controllo sono divisi per il numero di giorni controllati corrispondenti a un periodo di controllo (salario giornaliero).⁶

Art. 4 Salario giornaliero coordinato

¹ Il salario giornaliero coordinato deve essere assicurato.

² Il salario giornaliero coordinato equivale alla differenza positiva ottenuta deducendo dall'indennità giornaliera di disoccupazione l'importo di coordinazione calcolato su base giornaliera ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1.

³ Se non raggiunge l'importo calcolato su base giornaliera secondo l'articolo 8 capoverso 2 LPP, il salario giornaliero coordinato deve essere arrotondato a questa somma.

⁴ Il salario minimo assicurato secondo il capoverso 3 si applica anche all'assicurazione obbligatoria delle persone per cui gli importi limite sono ridotti conformemente all'articolo 3 capoverso 1.⁷

Art. 5 Salario giornaliero coordinato in caso di guadagno intermedio, e di lavoro a tempo parziale⁸

¹ Il salario giornaliero coordinato equivale alla differenza positiva tra:

- a.⁹ il salario giornaliero proveniente da un'attività intermedia o da un'attività a tempo parziale e
- b. la perdita di guadagno che dà diritto a un'indennità calcolata su base giornaliera analogamente all'articolo 3 capoverso 2,
- c. meno l'importo di coordinamento calcolato su base giornaliera in virtù dell'articolo 3 capoverso 1.

⁵ Nuovo testo del per. giusta il n. 3 dell'all. all'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2551).

⁷ Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2551).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2551).

² Se il salario giornaliero proveniente da un'attività intermedia o da un'attività a tempo parziale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LPP è assicurato, dal salario giornaliero coordinato ai sensi del capoverso 1 è dedotto il salario giornaliero coordinato proveniente da un guadagno intermedio o da un'attività a tempo parziale.¹⁰

Art. 6 Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e d'invalidità

¹ Le prestazioni in caso di morte o invalidità si calcolano sulla base del salario giornaliero coordinato del periodo di controllo nel quale si è verificato l'evento assicurato. Nel caso in cui l'assicurato non abbia potuto adempiere il suo obbligo regolamentare di controllo a causa dell'evento, si tiene conto dei giorni del periodo di controllo precedente e sino al verificarsi dell'evento in questione.

² L'importo delle rendite è calcolato in base all'aver di vecchiaia acquisito dall'assicurato prima dell'inizio dell'assicurazione e alla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti dall'inizio dell'assicurazione sino all'età che dà diritto al pensionamento, senza interessi.¹¹

Art. 7 Uscita dall'assicurazione obbligatoria dei disoccupati

Per gli assicurati che escono dall'assicurazione obbligatoria dei disoccupati (art. 2 cpv. 1^{bis} LPP¹²), il mantenimento della previdenza per i rischi morte e invalidità è possibile solo se essi:

- a. non sottostanno all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 o non vi sottostanno di nuovo secondo il capoverso 1^{bis} 1³ LPP o
- b. non possono aderire all'assicurazione facoltativa ai sensi dell'articolo 44 o dell'articolo 46 LPP.

Art. 8 Determinazione dell'aliquota di contribuzione

¹ Per i rischi di morte e di invalidità, l'aliquota di contribuzione è del 2,5 per cento del salario giornaliero coordinato.¹⁴

² L'istituto collettore controlla regolarmente se l'aliquota di contribuzione copra le spese e ne riferisce all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione almeno una volta all'anno. Se è necessario adeguare l'aliquota di contribuzione in funzione dell'evoluzione del rischio, l'istituto collettore sottopone una proposta di adeguamento all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, a destinazione del Consiglio federale.¹⁵

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2551).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 202).
Ora: art. 2 cpv. 3 LPP.

¹³ Ora: cpv. 3.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 mag. 2010, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2010 2177).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2551).

³ La domanda di modifica dell'aliquota di contribuzione è presentata all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione al più tardi tre mesi prima della data effettiva dell'adeguamento.¹⁶

⁴ L'istituto collettore tiene una statistica sui rischi morte e invalidità dei disoccupati.

Art. 9 Contributi

¹ Il disoccupato e l'assicurazione contro la disoccupazione si dividono i contributi a metà.

² Nei giorni in cui il disoccupato non riceve prestazioni, tutti i contributi sono a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 10 Trattamento fiscale della previdenza dei disoccupati

I contributi versati da beneficiari d'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione sono deducibili dai redditi imponibili, per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1997.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2551).